

Titolo	SERVIZI DEMOGRAFICI: UFFICIO DELLO STATO CIVILE
Oggetto del procedimento	Accordo di separazione personale dei coniugi
Descrizione sommaria del procedimento	Procedimento per la separazione consensuale dei coniugi da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.
Normativa di riferimento	Art. 12 D.L. 12/09/2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162; Codice civile; R.D. 09/07/1939, n. 1238; D.P.R. 03/11/2000, n. 396. Circolari Ministeriali.
Modalità di avvio	Procedimento a istanza di parte.
Unità organizzativa competente	Ufficio dello Stato Civile – Corso Cattedrale n. 53 Ales -. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Lunedì pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30.
Responsabile del procedimento	Ufficiale di stato civile 0783911326
Ufficio competente all'adozione del provvedimento se diverso dal responsabile del procedimento	Ufficio di stato civile
Fasi del procedimento	Richiesta resa dai coniugi per l'atto di accordo di separazione . Accertamento delle generalità dei coniugi e della competenza territoriale. Acquisizione e verifica delle condizioni stabilite dalla legge: consensualità; non devono esserci figli: minori o maggiorenni incapaci, con handicap grave (art. 3 L. 104/92), economicamente non autosufficienti; assenza di patti di trasferimento patrimoniali. L'Ufficiale dello stato Civile riceve da ciascuna delle parti, personalmente (con l'assistenza facoltativa di un avvocato), la dichiarazione che intendono separarsi. La ricezione dell'accordo è registrata nei registri di matrimonio e sottoscritta immediatamente. L'ufficiale dello Stato Civile invita i coniugi a comparire di fronte a sé, non prima di trenta giorni dalla ricezione dell'accordo, per la conferma dell'accordo stesso. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. L'atto di conferma e/o non conferma è registrato nei registri di matrimonio ed sottoscritto immediatamente dai presenti. Dopo l'avvenuta conferma, comunicazione agli Enti interessati dell'annotazione della separazione consensuale a margine dell'atto di matrimonio. Qualora non sia possibile ricevere l'accordo di separazione, l'Ufficiale dello Stato Civile indica per iscritto i motivi del rifiuto, art. 7 DPR 396/2000.
Termini del procedimento	60 giorni
Documenti necessari -Modulistica	Domanda corredata da: documento di identificazione, autocertificazione di matrimonio.
Modalità con le quali chiedere informazioni	Situo istituzionale http://www.comune.ales.or.it o direttamente presso l'Ufficio dello Stato Civile – Corso Cattedrale n. 53 Ales-.
Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento /conclusione silenzio assenso	
Link di accesso al servizio on line	http://www.comune.ales.or.it
Modalità di effettuazione dei pagamenti	Costo € 16,00. Pagamento: contanti allo sportello.
Procedimenti collegati	Annotazione a margine del registro dell'atto di matrimonio.
Strumenti di tutela	Ricorso o segnalazione al Tribunale Ordinario di Oristano, art. 95 del DPR 03/11/2000 n. 396/2000.